

Crimini sugli animali on line ed istigazione di reato.

a cura di

Carla Campanaro*

Indice: 1.1. Alcuni profili giuridici relativi alla diffusione dei social network; 1.2. I crimini informatici in senso ampio; 1.3. La diffusione on line dei crimini contro gli animali quale potenziale istigazione a delinquere

1.1. Alcuni profili giuridici relativi alla diffusione dei social network;

Per quanto riguarda la imponente diffusione della rete e dei *social media* in generale, accanto agli indubbi risvolti positivi, sono innegabili possibili problemi di natura non solo sociale e culturale, ma anche e soprattutto giuridici, che toccano la sfera dei diritti fondamentali non soltanto delle persone, su cui ormai il legislatore internazionale europeo e nazionale sembra essere attento e consapevole, ma anche degli animali, con evidenti profili di rilevanza penale.

L'enorme e grave impatto anche giuridico dei *social network* è nella velocità e facilità di circolazione e diffusione dei contenuti anche illeciti in rete, soggetti alla "condivisione" con una moltitudine di utenti da ogni parte del mondo, e così le condotte criminose più spietate possono viaggiare velocemente *on line*, fruibili per tutti con innegabili ripercussioni.

Emergono così nuove forme di reati configurabili nell'uso o meglio nell'abuso dei social network, in cui

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



gli utenti possono assumere il ruolo di autori, sia nel momento in cui in prima persona commettono il delitto sia nel momento in cui si prodigano nel diffonderlo istigando terzi ad emulare tali condotte¹.

Tante sono così le questioni processuali che sorgono, tra cui quella della possibile responsabilità penale dei gestori dei social network i quali assumono un ruolo sempre più incisivo nell'evoluzione del sistema e, dunque, anche nelle strategie di prevenzione e di controllo delle attività illecite in rete. Peculiari problemi di natura processuale si pongono anche per quanto riguarda le modalità di conservazione ed utilizzazione delle c.d. prove elettroniche, nonché per le possibili responsabilità di tutti soggetti coinvolti, ad iniziare da colui che semplicemente si limita a "condividere" il "post" criminoso.

Con la diffusione dell'informatica e dei *social network*, al di là dei reati informatici "in senso stretto" (ad esempio le frodi informatiche, gli accessi abusivi a sistemi informatici ecc.), si sono così diffusi i cosiddetti reati informatici "in senso ampio"².

Accanto a quelli già identificati dal legislatore internazionale, europeo e nazionale, quali ad esempio pedopornografia, diffamazione on line e lesione della proprietà intellettuale, registriamo il fenomeno della diffusione di violenze sugli animali *on line* con istigazione all'emulazione o quantomeno alla apologia di tali atti.

Queste fattispecie trovano in Internet una peculiare possibilità e modalità di realizzazione, che li rende

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT

¹I diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network, aspetti penali Giur. merito, fasc.12, 2012, pag. 2522B Lorenzo Picotti

 $^{^2}$ I diritti fondamentali nell'uso ed abuso dei social network, aspetti penali Giur. merito, fasc.12, 2012, pag. 2522B Lorenzo Picotti



pericolosi, per cui si rende doveroso da parte del legislatore una presa d'atto ed identificazione formale del fenomeno e sua precipua repressione.

1.2. I crimini informatici in senso ampio;

Tra i più diffusi e quindi oggi già regolamentati crimini *on line* troviamo la pedopornografia, la diffamazione *on line*, l'apologia del fascismo nonché l'istigazione all'odio razziale.

I diversi atti ed effetti collegabili alle condotte degli utenti nell'ambito di tali delitti, integrando potenzialmente "reati informatici" predefiniti ricadono nella disciplina processuale cooperazione giudiziaria delineata dalla Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa del 2001.

Con il Protocollo addizionale alla Convenzione *Cybercrime* del Consiglio d'Europa, adottato a Strasburgo il 28 gennaio 2003, è imposto ad ogni Stato parte di incriminare «la diffusione o altre forme di messa a disposizione al pubblico, tramite un sistema informatico, di materiale razzista e xenofobo» (art. 3, par. 1).

Convenzione è il primo internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, e tratta in particolare le violazioni dei diritti d'autore, la frode informatica, la pornografia infantile e le violazioni della sicurezza della rete. Contiene inoltre una serie di procedure appropriate, misure perquisizione dei sistemi di reti informatiche e l'intercettazione dei dati. Il suo obiettivo principale, enunciato nel preambolo, è perseguire una politica penale comune per la protezione della società contro la cibercriminalità, in special modo adottando

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



legislazioni appropriate e promuovendo la cooperazione internazionale.

In Italia tale Convenzione è stata recepita con la legge di ratifica n. 48 del 2008 e vengono così in rilievo i reati che riguardano la produzione, diffusione e fruizione di *materiale pedopornografico*.

A tali reati si affiancano tutti gli altri consistenti in una manifestazione e diffusione del pensiero criminoso commissibili nei *social network*, e così oltre le ingiurie e le diffamazioni, troviamo le istigazioni alla violenza ed al razzismo, l'istigazione alla commissione e l'apologia di reati a danno di minori. L'istigazione all'odio razziale e di propaganda di idee

L'istigazione all'odio razziale e di propaganda di idee razziste viola il diritto fondamentale a non subire discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, riconosciuto dall'articolo 3 della nostra Costituzione, dall'art. 14 CEDU, e più in specifico dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, il cui art. 4, lett. a), impone agli Stati parte di punire "ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale". Ulteriori delitti di istigazione, propaganda ed apologia riguardano la "propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo" fascista, nonché l' "esaltazione pubblica» di «esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo", mentre altri delitti consistono nell'istigazione a commettere reati o nella loro apologia, specie nel campo del terrorismo.

A proposito di questi reati di diffusione di pensieri criminosi commessi su *internet* e nei *social network*, si discute in dottrina e giurisprudenza del corretto bilanciamento fra diritti fondamentali contrapposti, *in primis* con il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e, più in generale, di

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



espressione (artt. 8 e 9 CEDU e art. 11 Carta di Nizza).

Al riguardo, la Corte di Strasburgo ha sviluppato un'ormai consolidata giurisprudenza, che muovendo dal carattere non assoluto di questi ultimi diritti, riconosce la legittimità delle menzionate incriminazioni, in quanto necessarie a garantire la tutela di esigenze di rango pari o superiore, nei limiti consentiti in una società democratica.

1.3. La diffusione *on line* dei crimini contro gli animali quale potenziale istigazione a delinquere;

Nella rete si manifestano modalità di comportamenti lesivi anche degli interessi e dei diritti degli animali e del "sentimento di pietà" nei loro confronti, penalmente tutelato dal capo IX bis del codice penale, non solo nella fase del perpetuarsi del crimine contro l'animale ripreso dagli autori con videocamere o supporti fotografici e molto spesso avvenuto in località estere e dunque non punibile dall'autorità giudiziaria italiana, ma in particolare anche per la diffusione del messaggio che ne deriva e la possibile apologia di tali reati.

Non ci si riferisce evidentemente alle cosiddette violenze "legalizzate" sugli animali ed alla loro diffusione sui *social network* e su *internet* in generale, ovvero alle pratiche commerciali con utilizzo di animali che ne cagionano morte e sofferenze (es. disciplina inerente la sperimentazione animale, la macellazione, il trasporto, i circhi etc.) e su cui le associazioni di protezione animale si spendono da

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



sempre in pubbliche attività di denuncia anche on line e sui social media delle condizioni cui gli animali sono costretti. Evidente che in tali ambiti alla diffusione delle immagini, che oltretutto riprendono attività ancora oggi legali sul territorio italiano nei confronti degli animali, seppur violente, è associato un messaggio di riprovevolezza che in alcun modo potrebbe essere accostato all'apologia di reato.

Di converso la diffusione di materiale audiovisivo, filmati, video e fotografie inerenti crimini che vengono perpetuati sugli animali, inneggianti all'emulazione ed alla violenza sugli stessi può essere definita propaganda, perché al di la del crimine effettuato sul singolo animale, che è quello documentato dal video, foto o altro supporto colui audiovisivo utilizzato. che sceglie deliberatamente di diffonderlo, sia esso l'autore o un terzo, in quel momento sceglie consapevolmente di appoggiare moralmente e diffondere persuadendo potenzialmente una moltitudine di soggetti, un contenuto criminoso, punito penalmente in Italia ma stigmatizzato anche a livello europeo, alla luce dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona e della Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia.

Ci si riferisce ad esempio alla creazione di pagine facebook o gruppi pubblici dove si inneggia all'uccisione o maltrattamento di animali e dove vengono postati video e fotografie attestanti violenze su animali.

Si tratta evidentemente della diffusione di immagini di uccisioni e maltrattamenti di animali che al di là del *locus commissi delicti* devono essere considerate

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



penalmente rilevanti, per il semplice motivo che tali condotte sono considerate criminose in Italia, motivo per cui una diffusione di tali atti, seppur *extra*territoriali ha il preciso effetto di diffondere condotte violente e propagandarle, istigando terzi a commetterne di altre, emulando tali comportamenti e ritenendoli leciti e moralmente accettabili.

Sul punto si rileva come, secondo la Corte di Cassazione³ in materia di istigazione alla violenza per motivi razziali per istigare si intende "il tenere un comportamento volto a fare in modo che altri si possa determinare a compiere un'azione violenta". Nella fattispecie esaminata dalla Corte, che ineriva proprio alla diffusione di commenti su di una pagina facebook, tale pericolo è stato rinvenuto nella condotta dell'imputata, tenendo conto delle espressioni e del mezzo utilizzato per pubblicarle (social network), che ne assicurava così una capillare diffusione, arrivando ad una moltitudine di utenti. La fattispecie astratta inerente l'istigazione è intesa come qualunque forma di coartazione fisica o morale, commessa in tal caso per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Evidente che nel caso degli animali, l'istigazione deve essere intesa quale coartazione fisica, ma soprattutto morale, per motivi di specie, ovvero la diffusione di un concetto di legittimazione della violenza su animali sol perché appartenenti a specie differente da quella umana.

La fattispecie di incitamento si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia raccolta dai destinatari. (Sez. III, 10 gennaio 2002, n. 7421, in *C.E.D. Cass.*, n. 221689). Ai

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT

³ Cass. Pen., 22 maggio 2015, sez. I, n. 42727



fini della configurabilità del reato in esame, a nulla rileva che l'incitamento non risulti raccolto dalle persone presenti al fatto, non essendo conseguimento di tale effetto richiesto dalla norma incriminatrice, che si limita a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto. (Sez. I, 26 novembre 1997, n. 724, in C.E.D. Cass., n. 209445). L'aspetto più importante che permette di ritenere ipotizzabile il delitto di istigazione a delinquere in caso di diffusione di messaggi violenti sugli animali è che, alla luce della giurisprudenza citata, ciò che unicamente rileva fini della ai contestazione, è che l'incitamento sia idoneo ad influire sul pensiero altrui, nel senso di essere capace di formare in altri un determinato schema mentale da cui possa discendere un certo tipo di condotta, quella condotta che primariamente lede il bene giuridico tutelato dalla norma in esame (la dignità umana) mettendo in pericolo la tranquillità e la sicurezza

Nel caso della creazione di pagine che inneggiano alla morte e uccisione di animali con tanto di produzione di video violenti in tal senso, evidente che l'effetto potenziale che ne deriva, visto il mezzo impiegato, è la costruzione di uno schema mentale, in particolare nei minori, da cui può discendere un analoga condotta, proprio perché moralmente accettata, che lede il bene giuridico tutelato dalla norma, e cioè l'animale ma anche il sentimento di pietà per essi di cui al capo IX bis del codice penale, turbando così l'ordine pubblico.

(ordine pubblico).

Si consideri che nel caso dei crimini contro gli animali la dannosità della diffusione di tali immagini e messaggi è ancora più grave, se possibile, di quelli

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



diffusi in ambito umano. Infatti mentre i diritti umani ed il rispetto della dignità umana sono pacificamente accettati dalla collettività, seppur molto spesso violati, per quanto riguarda l'affermazione ed il riconoscimento dei diritti degli animali invece, siamo solo all'inizio, ovvero assai recenti sono i provvedimenti normativi, siano essi internazionali, europei e nazionali, che intervengono a disciplinare la protezione degli animali.

E di conseguenza la collettività può essere più esposta al rischio di coartazione morale nei confronti di messaggi integranti violazioni di norme ancora recenti e non generalmente accettate da tutti i consociati.

Per quanto riguarda l' "apologia" di reato, questioni processuali si pongono sulla identificazione della condotta punibile e quella non punibile perché ritenuta lecita visti i confini di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione. Letteralmente "apologia" è il discorso o l'esaltazione che taluno fa di una dottrina o idea rifiutata dalla maggioranza, e si differenzia sia dalla istigazione, sia dalla propaganda. Infatti, mentre quest'ultima è l'azione volta a conquistare l'adesione di un pubblico sempre maggiore verso la tutela di un interesse che (almeno tendenzialmente) è lecito, l'istigazione è la condotta di colui il quale induce o persuade taluno (per di più con modalità subdole) ad azioni riprovevoli o punite dalla legge. Dal punto di vista giuridico, l'apologia di reato può definirsi come quel delitto, genericamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 414 c.p. che punisce colui il quale pubblicamente esalta e/o manifesta la correttezza e la giustificabilità di atti ritenuti illeciti dall'ordinamento giuridico. La norma

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



di cui si tratta, quindi, non punisce la mera manifestazione del pensiero contraria a talune scelte di politica criminale effettuate dal legislatore, ma solo quelle condotte che siano intrinsecamente (o potenzialmente) idonee a provocare la commissione di delitti della stessa specie di quelli apologizzati. La manifestazione del pensiero, quindi, deve essere tale da "persuadere" potenzialmente terzi, agevolandone psicologicamente, anche, la commissione della correttezza, validità e liceità (ingiustificatamente o erroneamente non riconosciuta dall'ordinamento giuridico vigente) dei comportamenti.

Dal combinato disposto dell'art. 414 c.p. 3 comma con l'art. 544 bis e ter c.p., l'apologista è colui che manifesta la liceità o della divulgazione o della diffusione o, ancora, della distribuzione di materiale inerente crimini su animali anche per via telematica oppure la liceità di uccisioni e maltrattamenti di animali, inducendo in terzi la liceità di tali comportamenti.

La condotta penalmente rilevante di apologia non si limita alla manifestazione di un pensiero turpe (anche se condiviso), ma si spinge a "suggestionare" (senza, però, giungere "all'istigazione") o a persuadere terzi della errata illiceità, ritenuta dall'ordinamento giuridico vigente, di una condotta che può e che deve, invece, considerarsi lecita e, quindi, di cui si "stimola" (agevolandola psicologicamente) la commissione. E' apologetico ciò che offende o mette in pericolo un bene giuridicamente tutelato da altra norma dell'ordinamento giuridico.

Ci si potrebbe interrogare se l'apologizzare tali condotte è reato o libera manifestazione del pensiero,

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



ma già negli anni 80 la Suprema Corte⁴ stabilì che "la libertà di manifestazione del pensiero non può ritenersi assoluta, ma deve trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema (fattispecie in tema di istigazione per delinquere e apologia di reato)".

Tra gli "altri beni di rilievo costituzionale", seppur non previsti (ancora) direttamente dalla nostra "Carta", vi è certamente quello della protezione "degli animali", in base alla protezione penale che ad essi è data (teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico) come stabilito da due importanti pronunce del Tribunale di Milano e Varese che qui si riportano.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Milano⁵ "Nell'attuale ordinamento – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 - il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia (Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011). Quanto il Legislatore ha, di fatto, riconosciuto, in tempi recenti, con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 posto che, modificando l'art. 1138 cod. civ., ha previsto che "le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici". Ne consegue che, una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta organizzazione non lucrativa di utilità Sociale ed Ente Morale ⁴ Cassazione Penale 18 Marzo 1983 in Giustizia penale 1984 II, 289

⁵ Tribunale di Milano sez. IX Civile, decreto 13 marzo 2013



nell'area semantica concettuale delle "cose", secondo l'impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come "essere senziente" (v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007). Non essendo l'animale una «cosa» (v., ad es., artt. 923 c.c.), bensì un essere senziente".

Secondo il Tribunale di Varese⁶ "deve, oggi, ritenersi che il "sentimento per gli animali" costituisca un "valore" e un "interesse" a copertura costituzionale: secondo gli scritti della manualistica penale classica, solo gli interessi a copertura costituzionale giustificano la tutela penale (quale extrema ratio) e, nel caso di specie, proprio a tutela del "sentimento per gli animali", il Legislatore, nel 2004, ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544-bis – 544-sexies c.p., così dovendosi ritenere che, in base all'evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, il Parlamento abbia ritenuto che un tale sentimento, costituisse oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Charta Chartarum, in particolare dalla previsione sempre-viva dell'art. 2, aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se "inespressi"). Sul fatto che si possano desumere "nuovi diritti costituzionali", non vi è ragione per dubitare, se non altro richiamando gli scritti Autorevoli di chi, già in data risalente, affermava che si deve interpretare l'art. 2 cost. nel senso che si è voluto affermare "non già un diritto generale di libertà, ma piuttosto un principio che non si esaurisce interamente nelle singole fattispecie previste, e perciò consente all'interprete di desumerne dal sistema altre non contemplate specificamente". Ve ne è conferma nell'art. 5 della legge 20 luglio 2004, n.189 in cui si prevede che "lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa (..) l'integrazione dei

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche". Ebbene: la norma scolpisce nel diritto positivo un principio che costituisce oramai patrimonio della coscienza sociale contemporanea ovvero "il rispetto degli animali". (...) la Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Con l'articolato normativo richiamato, la Legge ha riconosciuto "che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia ed ha affermato "l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società".

Volendo fare delle "analogie" in relazione a provvedimenti normativi specifici che sanzionano oggi specifici crimini on line, al fine di argomentare sull'applicabilità del delitto di istigazione alla diffusione di crimini contro gli animali on line, in base all'analisi della fattispecie criminosa di istigazione all'odio razziale quest'ultima denota quindi, l'esigenza colta dal legislatore di fronteggiare il pericolo del manifestarsi di atteggiamenti ispirati all'intolleranza e all'odio razziale soprattutto nelle ipotesi in cui la condotta istigatoria abbia per scopo quello di indurre terze persone alla commissione di fatti criminosi di natura violenta. Tale fattispecie trova in ambito nazionale la propria copertura nelle disposizioni penali che puniscono le manifestazioni discriminazione razziale che partono dalla ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, intervenuta con la legge n. 654/1975.

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT



Nel nostro ordinamento recentemente si è inoltre avuta l'introduzione di un nuovo delitto "di opinione" informatica: l'istigazione a e l'apologia di "pratiche di pedofilia e di pedopornografia⁷" di cui all'art. 414-bis c.p. Entrambe le condotte devono avvenire "pubblicamente" e "con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione" con cui ci si riferisce anche ai social network⁸.

Tornando alle discriminazioni di specie, analogamente la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con legge 4 novembre 2010 n 201 prevede all'articolo 3 che "1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. 2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.", mentre per quanto riguarda l'uccisione Art. 11 è previsto che "solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all'uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT

⁷ Introdotto dalla menzionata l. n. 172 del 2012 di attuazione della Convenzione di Lanzarote, la norma è stata collocata nel Titolo VI, libro II c.p., fra i delitti «contro l'ordine pubblico». Così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquiesè punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

⁸ Internet è inteso un «mezzo di pubblicità» già ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. (cfr. Cass., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741, cit. e supra anche nt. 43): con la conseguenza che il suo utilizzo basta ad integrare il requisito in esame, purché, va precisato, si tratti di una «diffusione» a soggetti indeterminati, non una mera «comunicazione» circoscritta a pochi soggetti determinati



ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze (...)".

Inoltre l'articolo 13 del Trattato di Lisbona dedica i suoi contenuti alla protezione degli animali, chiedendo che gli Stati membri tengano conto delle esigenze degli animali quali "esseri senzienti" statuendo che "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (...) e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (...)", ed in più l'articolo 544 bis e 544 ter del codice penale comminano sino a due anni di reclusione per uccisioni e maltrattamenti non necessitati o crudeli in danno degli animali.

Visto il proliferare della disciplina nazionale, internazionale ed europea a protezione della vita e salute degli animali, i tempi sono maturi anche per la codificazione e la conseguente repressione diretta dei crimini contro gli animali *on line*, vista la gravità degli effetti di tali condotte in termini di emulazione delle stesse, in quanto sono oggi sussistenti le norme "di copertura", una per tutti l'articolo 13 del TFUE che riconosce la qualifica di "esseri senzienti" agli animali di cui gli Stati membri sono chiamati a tener conto, nonché la Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, oltre quanto già rilevato in merito alla protezione costituzionale.


Per questo motivo si rende auspicabile, in attesa che sia lo stesso legislatore internazionale ad integrare la Convenzione Cybercrime, che il legislatore nazionale

sede nazionale viale regina margherita, 177

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT





*Carla Campanaro è avvocato, responsabile dell'ufficio legale Lav e dottoranda in diritto europeo dell'ambiente presso l'Università Sapienza di Roma, facoltà di Scienze Politiche

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

LAV.IT